

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02125/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2125 del 2025, proposto da Comune di San Cipriano D'Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Marciano, con domicilio eletto presso il suo studio in San Cipriano D'Avers, via Roma, 107;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIVA, del provvedimento di diniego del 12/01/2025 avente ad oggetto: “Riscontro modifica ID 6866 CUP: J91B22001050006 – D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 – Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento

dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la domanda introduttiva di cui all'odierno giudizio rientra nell'ambito dei giudizi disciplinati dall'art. 12 bis del d.l. n. 68/22, venendo in rilievo procedimenti di finanziamento che si avvalgono di risorse provenienti da fondi PNRR, con applicazione delle regole dettate per l'utilizzo di tali tipologie di provviste;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del giudizio, avente ad oggetto finanziamenti con fondi PNRR, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR;

Ritenuto pertanto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio:

- nei confronti delle amministrazioni ex art. 12 bis comma 4 del d.l. 68/2022 attraverso notifica diretta del ricorso nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso in caso di superamento anche solo di uno dei due termini appena indicati;

Ritenuto, altresì, che:

- al fine di delibare, anche in sede cautelare, sulle doglianze ricorsuali sia necessario previamente integrare il contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, attesa la sussistenza di plurimi soggetti controinteressati, ai sensi dell'art.

52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax");

Con riguardo a quanto sopra si precisa che:

(i) parte ricorrente dovrà proporre specifica istanza, con l'invio di apposita richiesta di pubblicazione della notifica, corredata di copia informatica degli atti indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e l'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web ufficiale, con adeguata evidenza, il ricorso introduttivo del presente giudizio;

(ii) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità in precedenza indicate, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

(iii) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Con riguardo a quanto sopra si precisa che:

- tutti i termini assegnati alla parte ricorrente sono perentori ed il mancato rispetto anche di uno solo di essi determina improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, altresì necessario che le parti precisino se la decisione iniziale di stralcio di parte dei lavori finanziati sia stata oggetto di approvazione da parte dell'Unità di missione PNRR ed eventualmente sulla scorta di quale norma nonché quale sia il regime delle economie di gara;

Ritenuto, infine, di dover fissare la trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese anche della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone il mutamento del rito di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei modi pure in parte motiva indicati.

Fissa la camera di consiglio del 29 aprile 2025 per l'ulteriore trattazione della causa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO